



Allegato A alla D.D.1447/2012

Azione di sistema

Welfare to Work per le politiche di re-impiego

Fondo Nazionale per l'Occupazione

BANDO PER LE IMPRESE

- Interventi a sostegno dell'occupazione erogazione di bonus assunzionali -

1. FINALITA'

In esecuzione del Progetto esecutivo regionale di Azione di Sistema Welfare to Work approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 4 novembre 2011 e nel rispetto di quanto previsto dagli Indirizzi operativi per l'applicazione dell'Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto (D.G.R. 835/2009), la **Provincia di Genova**, attraverso i **Centri per l'impiego**, concede agevolazioni sotto forma di bonus assunzionali a datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i lavoratori di cui alle presenti disposizioni ai sensi dell'art.36 della Legge Regionale n. 30/2008.

2. DESTINATARI

I bonus assunzionali sono concessi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato¹ di lavoratori domiciliati o residenti in provincia di Genova, in possesso delle seguenti caratteristiche alla data di presentazione della richiesta:

Lavoratori con età minore di 45 anni privi di lavoro stabile da almeno 12 mesi. Sono compresi i lavoratori inoccupati, disoccupati e i lavoratori titolari di contratti precari; sono comunque esclusi coloro che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato negli ultimi 12 mesi.

Si precisa che i lavoratori devono risultare iscritti al Centro per l'impiego al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato o al momento della attivazione del contratto precario in essere al momento dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo².

Per individuare il lavoratore da assumere, il datore di lavoro può avvalersi dei servizi di preselezione/incontro domanda e offerta di lavoro dei Centri per l'Impiego.

¹ Sono comprese le assunzioni con contratto di apprendistato secondo il vecchio ordinamento (L. 56/1987; L. 196/1997) e il nuovo Testo Unico (D.Lgs. 167/2011).

² Nel caso in cui intercorra uno o più giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro precario all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve iscriversi al Centro per l'impiego di Genova competente per poter rientrare tra i destinatari del bando.

I lavoratori con contratto di lavoro precario di tipo accessorio o occasionale debbono recarsi ad aggiornare la scheda anagrafico professionale al CPI di competenza prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato.



3. SOGGETTI RICHIEDENTI

I bonus assunzionali spettano ai datori di lavoro privati, in forma singola o associata, e ai loro eventuali consorzi, che assumano con contratto a tempo indeterminato i lavoratori, di cui all'art.2, aventi almeno una sede operativa o unità produttiva ubicata in provincia di Genova.

Sono escluse dai contributi le assunzioni di personale domestico e le assunzioni relative ai contratti di somministrazione di lavoro.

4. REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO RICHIEDENTI

I datori di lavoro privati per accedere ai contributi devono possedere alla data di presentazione della richiesta di contributo i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
- e) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
- f) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 01/10/2004), o se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;
- g) non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle Autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
- h) in relazione a sedi situate nel territorio regionale, non avere:
 - in corso, procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori;
 - in corso, oppure attuato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di contributo, procedure di riduzione di personale, escluse le ipotesi di licenziamento per giusta causa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto di precedenza dei lavoratori alla riassunzione.

5. QUOTE DI RISERVA

Nel rispetto degli Indirizzi Operativi Regionali sono previste le seguenti quote di riserva sul totale degli interventi:

- almeno il 50% degli interventi è riservato alle donne.

6. AMMISSIBILITA' DELLE ASSUNZIONI ED INCREMENTO OCCUPAZIONALE

I contributi sono concessi ai datori di lavoro di cui al presente bando che assumono nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti. I suddetti lavoratori devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

Sono ritenute ammissibili le domande di contributo presentate per assunzioni/trasformazioni effettuate a partire dalla data del 15 marzo 2012 e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

L'incremento del numero dei dipendenti deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa alla data dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo (comprensivo dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo) e la media mensile dei lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa nel corso dell'anno precedente l'assunzione per la quale si richiede il contributo.



L'incremento va dichiarato compilando correttamente la tabella presente nel modulo di richiesta, pena inammissibilità di quest'ultima.

Per il calcolo dell'incremento occupazionale, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Il calcolo dell'incremento occupazionale deve essere fatto con riferimento agli occupati a tempo indeterminato di tutte le sedi e unità locali del datore di lavoro.

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario part time, il contratto a tempo indeterminato deve essere pari almeno a 20 ore settimanali.

Le agevolazioni competono anche alle società cooperative che incrementano il numero dei soci lavoratori.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo per l'assunzione di dirigenti o lavoratori che ricoprono cariche sociali nell'ambito di società o di cooperative o che, in virtù della loro posizione societaria, percepiscono un compenso.

I lavoratori assunti non devono aver svolto nell'impresa che li assume, né in altra impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi precedenti l'assunzione.

7. AMMONTARE DEI BONUS ASSUNZIONALI E REGIME DI AIUTO

I bonus assunzionali sono fissati per i seguenti importi:

- **euro 5.000,00** per contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- **euro 2.500,00** per contratto a tempo indeterminato a tempo parziale di durata pari ad almeno 20 ore settimanali.

Il bonus assunzionale è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato d'importanza minore c.d. regime "de minimis".

In particolare: Regolamento (CE) n. 1998/2006 (pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli e abrogativo del regolamento 1860/04, Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e Regolamento (CE) n.880 del 6/8/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

8. CUMULABILITA'

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale vigente, mentre non sono cumulabili con altri incentivi finalizzati all'assunzione dei medesimi lavoratori, erogati alle imprese nell'ambito di programmi o progetti oggetto della programmazione regionale o nazionale.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITA' OPERATIVE

A partire **dal 16 aprile 2012** per richiedere i contributi assunzionali previsti dal presente Bando, i datori di lavoro devono inviare tramite busta chiusa la domanda di contributo redatta su apposito modulo non modificabile (Allegato 1), sottoscritto dal legale rappresentante.



In particolare la richiesta di contributo deve essere presentata in bollo³, completa in tutte le sue parti e di tutti gli allegati richiesti e trasmessa a pena di inammissibilità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Provincia di Genova – Direzione Politiche Formative e del lavoro – Servizio Promozione dell’occupazione-IV piano - Via Cesarea 14, 16121 Genova.

Sul plico deve essere riportata la dicitura “Aiuti alle imprese per assunzione – Welfare to Work”.

Per ogni nuova assunzione deve essere compilata una singola domanda di contributo.

Possono essere inviate tramite raccomandata più domande di contributo in un unico plico.

Il termine ultimo per presentare domanda di contributo è il 31 maggio 2012.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo verranno istruite sulla base della data e dell’ora di spedizione della raccomandata .

L’ordine di presentazione delle domande è determinato dalla data e ora di ricevimento apposte meccanicamente sulla busta dall’Ufficio Postale accettante.

La Provincia, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Nel caso di domanda che rechi l’ora apposta in modo meccanico, ma non leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande presentate in quella data.

Si precisa che le domande riportanti l’orario d’impostazione dell’ufficio postale antecedente alle ore 8.00 saranno equiparate a quelle presentate alle ore 8.00.

Istruttoria di ammissibilità/normativa

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate:

- con modalità differenti dall’invio a mezzo raccomandata tramite servizio postale;
- da datori di lavoro non rientranti fra i soggetti di cui al punto 3) o non in possesso dei requisiti di cui al punto 4);
- per lavoratori non rientranti fra i soggetti di cui al punto 2)
- per assunzioni che non determinano incremento occupazionale, così come dichiarato nella domanda stessa;
- per un ammontare superiore alle soglie previste dalla normativa relativa al regime “de minimis”
- da datori di lavoro non in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- prive della sottoscrizione del rappresentate legale;
- in maniera incompleta o mancante, anche parzialmente, degli allegati richiesti;
- nel mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.

11. FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE

I finanziamenti sono assegnati a seguito di verifica dei requisiti previsti dal presente bando nei limiti dei finanziamenti disponibili pari complessivamente a **euro 660.000,00**.

Una volta effettuata l’istruttoria delle domande, la Provincia di Genova comunica ai datori di lavoro l’ammissione al contributo con apposita lettera e si riserva di chiedere successivamente ulteriore documentazione necessaria ai fini della regolarità delle procedure e della liquidazione del contributo.

³ Qualora il datore di lavoro fosse esente dall’applicazione del bollo deve indicare i riferimenti normativi dell’esenzione.



12. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, al datore di lavoro non spetta alcun contributo.

13. MODALITA' DI EROGAZIONE

Il bonus assunzionale viene liquidato in tre tranches: la prima tranche trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, la seconda tranche trascorsi 24 mesi dalla medesima data, la terza tranche, infine, viene liquidata trascorsi 36 mesi dall'assunzione. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, la liquidazione della quota proporzionale di contributo, se dovuta, viene effettuata a seguito della comunicazione di interruzione da parte del datore di lavoro.

14. MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Nei casi di riorganizzazioni aziendali costituiti da operazioni di fusione, trasferimenti di azienda o modifica della denominazione sociale e/o forma giuridica del datore di lavoro avente diritto al contributo e del conseguente mutamento della titolarità del rapporto di lavoro, l'Amministrazione procederà ad acquisire apposita dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando al fine di erogare, previa verifica di tali requisiti, la quota di contributo assunzionale spettante.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Daniela Nattino, Direzione Politiche Formative e del Lavoro della Provincia di Genova –Dirigente del Servizio Promozione Occupazione.

16. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

17. INFORMAZIONI

Il presente bando è reperibile sui seguenti siti internet della Provincia di Genova www.provincia.genova.it/lavoro/ e www.provinciaimpresa.it

nonché ai seguenti indirizzi:

www.lavoro.gov.it
www.italialavoro.it

Per informazioni è possibile inoltre contattare il **Numero Verde** della Provincia di Genova **800363622**.

Qualsiasi modifica o integrazione al presente bando verrà pubblicata sul sito internet www.provincia.genova.it/lavoro/ e sul sito www.provinciaimpresa.it.